



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Savi"
Viale Raniero Capocci, 36 – 01100 Viterbo ☎ 0761/340155-0761/340816 fax 0761/346503
✉ segreteria@itcsavi.it

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA
Prot. 3890/A5
Viterbo, 05/10/2011

TRA

Il Dott. Scatena Stefano nato a Viterbo il 14/04/1978 residente in Viterbo Via San Lorenzo n.37
01100 Viterbo – C.F. SCTSFN78D14M082K (TEL. 0761/228055 – 32835777)

E

L'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Paolo Savi" di seguito denominato "Scuola" c.f.
80013530565 rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaddi Maria Patrizia nata
a Valentano (VT) il 04/02/1955 e domiciliata a Valentano c.f. GDDMPT55B44L569L

PREMESSO

- Che il D.I. 1 febbraio 2001, n.44 all'articolo 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Che la Scuola deve attuare nell'ambito del piano delle attività didattiche la seguente attività **"Educazione alla salute (CIC)";**
- Che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'Istituzione scolastica;
- Che il Dott. Scatena Stefano ha manifestato per iscritto la disponibilità a impartire consulenze (colloqui con studenti su tematiche del disagio giovanile) ;
- Che il Dott. Scatena Stefano dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le sue specifiche competenze e per la professionalità acquisita (vedi curriculum allegato);
- Che il Consiglio d'Istituto con delibera n.36 del 04/10/2011 ha deliberato l'attività di consulenza **"CIC"**;

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2011/12 con decorrenza dal mese di ottobre 2011 fino al mese di maggio 2012:

Art.1 La scuola autorizza l'esperto Dott. Scatena Stefano alla prestazione professionale con colloqui con studenti che ne faranno richiesta per n.3 ore settimanali da svolgersi un giorno a settimana.

Art.2 La prestazione sarà resa presso i locali della scuola utilizzando le strutture messe a disposizione dall'ufficio di presidenza .

Art.3 La collaborazione avrà inizio il 05/10/2011 e terminerà il 31/05/2012 .

Art.4 Per l'esecuzione dell'attività il compenso è pattuito nell'importo forfettario di €3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali (20%). Esso verrà corrisposto **mediante bonifico a presentazione di regolare fattura** emessa da parte dell'esperto, in un'unica soluzione al termine delle attività;

Art.5 Il Dott. Scatena Stefano provvede in proprio alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Il Dott. Scatena Stefano dichiara che per tale attività non usufruirà di laboratori tecnologici, né userà apparecchiature elettriche, od altro, che possano essere pericolose per l'incolumità personale e degli alunni.

Art.6 Ai sensi ed effetti della D.Lgs n.81/2008, nonché dell'art.51, comma1, L.23/12/99 n.488 e del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12/01/2001 (G.U. n.71 del 26/03/2001), si dichiara che all'interno dei locali della scuola e per le lavorazioni, sono adottate le misure di sicurezza in linea con quanto previsto dal DL vo.81/2008, che il Dott. Scatena Stefano dichiara di ben conoscere e approvare.

Art.7 Il Dott. Scatena Stefano ai sensi ed effetti del D.L.vo n.196/2003 (privacy), autorizza la scuola al trattamento dei propri dati personali comunicati ai fini della gestione del rapporto stesso.

Il Dott. Scatena Stefano potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la società è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n.196, e successive modificazioni e integrazioni.

Art.8 Sono a carico dell'esperto le eventuali spese di stipulazione della presente convenzione, dovute secondo le leggi vigenti.

Quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione è regolato dagli artt.1803 1812 e seguenti del Codice Civile.

Art.9 L'esperto si impegna a comunicare all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'esperto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato. L'esperto si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo

Art.10 Per ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all'interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione della presente convenzione, si farà ricorso al competente Giudice ordinario del foro di Viterbo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRATTISTA
Dott. Scatena Stefano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Patrizia Gaddi